

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o Testo unico)*;

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Decreto correttivo*);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);

CONSIDERATO che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”* (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;

- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, vale a dire:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento attraverso le attività svolte ed i servizi erogati dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO, inoltre, che il Consiglio Comunale negli scorsi mesi ha provveduto ad approvare le modifiche previste dal Testo unico con riguardo agli statuti delle società **partecipate**;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni sociali detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità con i criteri sopra indicati, come indicato nell'**allegato A**, denominato relazione tecnica a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni a firma del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario e Patrimoniale che per l'anno 2017 costituisce ai sensi del TUSP aggiornamento periodico dei precedenti piani di razionalizzazione, e nell'**allegato B**, redatto in conformità con le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera di G.C. n. 53/2015 e il suo aggiornamento periodico per l'anno 2016

approvato con delibera del C.P. n. 33/2016, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

CONSIDERATO che le norme di Legge vigenti già prevedevano quasi integralmente i vincoli sorti dal D.Lgs. 175/2016 e 100/2017;

PRESO ATTO che, in base a quanto risulta negli allegati A e B al presente atto, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

Partecipazioni di primo livello o dirette

Cogeser spa;

Far.Com srl;

Core spa;

Cap Holding spa;

Reti e Sportelli per l'Energia e l'Ambiente.

Partecipazioni di secondo livello o indirette

Cogeser Energia srl;

Cogeser Servizi srl;

Cogeser Servizi Idrici srl;

Amiacque srl;

Pavia Acque scarl;

Rocca Brivio Sforza in liquidazione srl;

TASM Romania in fallimento srl.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè a partire dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute dal Comune, sono state accertate le condizioni per il loro mantenimento, per la liquidazione o fusione/incorporazione per i motivi esposti negli Allegati A e B alla presente deliberazione,

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000];

Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal:

Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario in ordine alla regolarità tecnica in data ;

e dal

Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Segretario Generale in data ;

Si pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. , favorevoli n. , contrari n., astenuti n.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, anche in via indiretta, contenuta negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di accertare che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, esistono le condizioni per:
Mantenimento di tutte le partecipazioni di primo livello ad esclusione di:
“Reti e Sportelli per l'Energia scarl” già liquidata (delibera di CC 21/2017).
Mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello ad esclusione di:
“Cogeser Servizi Idrici” con aggiornamento per essa alla data del 30 giugno 2018 al termine delle procedure di gara per l'ambito ATEM4 (possibile trasferimento di ramo d'azienda per la gestione e distribuzione del gas e conseguente mantenimento per la costituzione della New-Co, liquidazione o fusione in altra società del gruppo) , “Rocca Brivio Sforza srl” già in liquidazione e “TASM Romania” in fallimento.
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare la presente delibera;
4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4 esplicitate nelle “linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Corte dei Conti Luglio 2017);
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale.